

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico



PNRR

Le schede sintetiche

Con il capo VIII della Parte II del Titolo I, agli articoli 34 – 37-*quater*, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 interviene sulle misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico (artt. 34 – 37-*quater*).

Il tema dell'economia circolare¹ è diventato sempre più centrale nella nostra società perché, nel proporre un modello di produzione e consumo basato sulla condivisione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali, consente di estendere il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti.

In questa cornice si inserisce la modifica dell'articolo 184-*ter* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (*Codice dell'ambiente*) per effetto dell'art. 34 del c.d. *decreto Semplificazioni bis* che, con il comma 1 interviene sulla cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*).

Si ricorda che i criteri di *end of waste* sono adottati conformemente a quanto stabilito dalla disciplina europea o, in mancanza di criteri europei, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare².

Con l'intento di semplificare ulteriormente la normativa dei relativi procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 208³, 209⁴ e 211⁵ del D. Lgs. 152/2006, viene previsto che il rilascio delle autorizzazioni avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competente. In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell'ISPRA o dell'ARPA, pur fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione come previsto dal comma 3-*ter*, viene abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali.

Al fine di promuovere l'economia circolare, l'art.35 del D.L. 77/2021 interviene in materia di gestione dei rifiuti sul Codice dell'ambiente sancendo con il comma 1, la definitiva scomparsa di ogni riferimento alla tipologia di rifiuti '*assimilati*' agli urbani all'interno della normativa ambientale.

Si ricorda in questa sede che la definizione di '*rifiuto urbano*' vigente è stata introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo n. 116 del 2020, nell'ambito del recepimento nazionale del c.d.

¹ Cfr. <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi#>

² Art. 184-*ter* comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

³ Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

⁴ Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

⁵ Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

pacchetto europeo sull'economia circolare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018 e del criterio di delega, volto a riformare, tra l'altro, il sistema delle definizioni (articolo 16 comma 1, lettera c), della legge 117/2019)⁶.

Inoltre, vengono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti, le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Parallelamente la norma citata detta disposizioni specifiche sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici. Rientrano in questa categoria non solo i rifiuti derivanti dall'accensione dei prodotti pirotecnici, ma anche quegli articoli che abbiano cessato il loro periodo di validità, siano in disuso o che non siano più idonei ad essere utilizzati per il loro fine originario. Come disposto dal nuovo comma 4-bis dell'art. 185, questi sono trattati secondo le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi individuate dal D.M. 12 maggio 2016, n. 101, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza concernenti la movimentazione di esplosivi.

La novella introduce, inoltre, norme di semplificazione sulla gestione e tracciabilità dei rifiuti, andando a modificare la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo nella gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica e sulle comunicazioni alla Commissione europea.

Vengono poi introdotte disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti oltre che disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile⁷. Si dispongono inoltre misure per la pulizia manutentiva delle reti fognarie e semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento;

Con una norma inserita in sede referente si prevede che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il

⁶ In particolare, sono considerati rifiuti urbani, alla luce dell'art. 183 del Testo Unico Ambiente, come novellato dall'art. 1, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 116/2020:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dalle attività indicate dalla legge;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.

⁷ Combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto.

riutilizzo degli imballaggi applicabili agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.

Come stabilito con una modifica in sede referente, viene infine innalzata dal 20% al 30% la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti per i ricambi per le relative flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali.

L'art.35-bis, con il comma unico, integra l'art. 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009), in materia di distretti produttivi e reti di imprese, introducendo i commi da 4-*quinquies*.1 a 4-*quinquies*.4. Ciò al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, nonché l'opportunità di un suo rilancio.

Più in dettaglio, viene promossa la stipulazione dei cosiddetti “*accordi di foresta*” nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Tali accordi devono essere stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. In alternativa, almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali (comma 4-*quinquies*.2).

In linea con il comma 4-*quinquies*.3, tali accordi di foresta possono:

- a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
- b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

- d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socioculturale dei contesti in cui operano,
- e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies del citato art. 3 stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater (del medesimo art. 3).

Infine, il comma 4-*quinquies*.4, prevede che gli accordi di foresta siano equiparati alle reti di impresa agricole prevedendo, inoltre, che le regioni promuovano ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

L'art. 36 reca semplificazioni in materia di economia montana e forestale escludendo dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico, le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.

Inoltre, si assoggettano al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

- a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato,
- b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica,
- c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

La norma precisa che, in tali casi, si ricorre all'autorizzazione paesaggistica semplificata anche qualora risultino coinvolte aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati.

Con l'art. 36-ter vengono qualificati come *opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario* gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con l'obiettivo di dare ulteriore spinta all'economia circolare, con l'art. 37, rubricato *Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali*, viene notevolmente modificata la disciplina prevista dal Codice dell'ambiente (Decreto legislativo n.152 del 2006)⁸ per l'accelerazione delle procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

⁸ Artt. 241-252 del TUA

Riferimenti normativi	artt. 34 – 37-quater del D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152
Tag	Economia circolare; end of waste; rifiuti assimilati
Glossario	(ISPRA) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ARPA) Agenzia regionale per la protezione ambientale